



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 22 dicembre 2010 (20.01)

17759/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0074 (COD)**

**CODEC 1506
INST 589
POLGEN 213
PE 553**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 dicembre 2010)

I. INTRODUZIONE

La commissione per gli affari costituzionali ha adottato settanta progetti di emendamento al regolamento proposto.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag 5.

In tale contesto la commissione per gli affari costituzionali ha presentato un emendamento di compromesso. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. DISCUSSIONE

Uno dei due correlatori, Zita GURMAI (S&D - HU) ha aperto la discussione, svoltasi il 15 dicembre 2010 e:

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha dichiarato che le principali richieste del Parlamento erano state accolte nel testo di compromesso;
- ha preso atto che la verifica dell'ammissibilità su un'iniziativa sarà basata su criteri chiari al momento della registrazione e non dopo aver già raccolto molte firme;
- ha affermato che, per registrare un'iniziativa, dovrebbe essere istituita una commissione di cittadini composta di almeno sette membri provenienti da sette Stati membri al fine di garantire che le iniziative abbiano un solido fondamento e una dimensione europea; e
- ha rilevato che spetta agli Stati membri verificare le firme, ma ha esortato gli stessi a chiedere il minor numero possibile di informazioni personali. Ha constatato con piacere che molti Stati membri richiederanno meno dati di quelli originariamente previsti.

L'altro correlatore, Alain LAMASSOURE (PPE -FR):

- ha accolto favorevolmente il fatto che sarà necessario solo avere un comitato organizzatore composto di sette cittadini provenienti da sette Stati membri differenti, non i 300.000 cittadini proposti dalla Commissione e non i 100.000 suggeriti dal Consiglio;
- ha messo in risalto la natura semplice e di facile applicazione della futura procedura;
- ha rilevato che spetterà agli Stati membri verificare le firme, ma ha dichiarato che il Parlamento ha assicurato al riguardo la maggior armonizzazione possibile; e
- ha sottolineato l'importanza di proteggere la Commissione contro pressioni politiche per ampliare la legislazione europea in un'epoca in cui l'Unione sta già regolamentando troppo. Sussisterebbe inoltre l'esigenza di proteggere i cittadini contro il rischio di non dar seguito a una petizione semplicemente perché la Commissione non ritiene opportuno introdurre ulteriore legislazione.

Parlando a nome della commissione per le petizioni, Gerald HÄFNER (Verts/ALE - DE):

- ha ricordato che i negoziati sono stati impegnativi e che erano state apportate molte modifiche sostanziali alla proposta della Commissione. I due terzi del testo erano stati riscritti;
- si è compiaciuto del successo del Parlamento europeo nel rendere meno impegnative le disposizioni per i firmatari e
- considera la revisione triennale un'occasione per affrontare i punti in cui le aspettative del Parlamento non sono state al momento realizzate.

Prendendo la parola a nome del Consiglio, il sig. CHASTEL:

- ha sottolineato la natura innovativa del regolamento proposto e
- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura.

Il Commissario ŠEFČOVIČ:

- ha evidenziato l'esigenza di una procedura agevole, comprensibile, di facile applicazione ed equilibrata. Ritiene che questo sia stato raggiunto nel pacchetto di compromesso; e
- si è compiaciuto del fatto che il Parlamento abbia introdotto nel testo la disposizione di organizzare audizioni pubbliche nello stesso Parlamento.

Parlando a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, Róza, Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN (PPE - PL):

- ha deplorato il fatto che il Parlamento abbia abbandonato il principio che un sedicenne possa firmare una petizione; e
- ha sottolineato che la proposta attuale non è definitiva. Ci sarà una revisione fra tre anni.

Parlando a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Kinga GÖNCZ (S&D - HU) ha affermato l'importanza di avere un riscontro su tutti i problemi pratici che sorgono in fase di attuazione.

Esprimendosi a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Cecilia WIKSTRÖM (ALDE - SE) ha deplorato il fatto che la soglia minima di età sia fissata a 18 e non a 16 anni.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico PPE, Íñigo MÉNDEZ DE VIGO (PPE - ES):

- si è rallegrato che le petizioni rappresentino un efficace strumento per eliminare il deficit democratico; e
- ha accolto favorevolmente la possibilità offerta al Parlamento di mostrarsi responsabile e all'altezza dei nuovi poteri di codecisione.

Parlando a nome del gruppo politico S&D, Enrique GUERRERO SALOM (S&D - ES) ha esortato a una democrazia più partecipativa e consultiva a livello europeo che avrà per risultato una maggiore legittimità.

Esprimendosi a nome del gruppo politico ALDE, Anneli JÄÄTTEENMÄKI (ALDE – FI) ha accolto favorevolmente l'obbligo per il Parlamento di tenere un'audizione pubblica e per la Commissione di giustificare qualsiasi risposta negativa che potrebbe dare alla petizione.

Parlando a nome del gruppo politico ECR, Emma McCLARKIN (ECR - UK):

- ha rilevato che l'obbligo di fornire i numeri di passaporto rimarrà in due terzi degli Stati membri, ma si è compiaciuta dell'eliminazione della doppia verifica burocratica di ammissibilità che era stata proposta dalla Commissione;
- ha dichiarato che il Parlamento ha garantito che le iniziative dei cittadini saranno più accessibili al pubblico in generale e non soltanto a vasti gruppi di interesse organizzati; e
- auspica che il nuovo regime crei un maggior senso della democrazia e della responsabilità democratica da parte della Commissione e ispiri una discussione sul futuro corso dell'Unione europea.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico GUE/NGL, Helmut SCHOLZ (GUE/NGL - DE) ha accolto favorevolmente la prospettiva di un accordo in prima lettura, sebbene abbia anche rilevato che sussiste ancora un certo margine di miglioramento. Attende con interesse il processo di revisione fra tre anni.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, Morten MESSERSCHMIDT (EFD - DK) si è compiaciuto dell'accordo di compromesso.

Parlando a nome dei Non iscritti, Bruno GOLLNISCH (NA - FR):

- ha sostenuto che le iniziative dei cittadini saranno una parodia della democrazia. In vari referendum i cittadini avevano chiaramente mostrato di non volere un superstato europeo, ma ciò è stato ignorato. Ha sostenuto che le iniziative dei cittadini subiranno la stessa sorte; e
- ha affermato che le restrizioni all'ammissibilità sono un'ulteriore parodia della democrazia. Le iniziative dei cittadini dovranno conformarsi ai trattati e ai valori cui questi si ispirano. Ne consegue che ci si baserà sui principi dei trattati della libera circolazione per respingere qualsiasi richiesta di protezione delle economie europee, qualsiasi freno alla globalizzazione finanziaria e qualsiasi inversione di tendenza per quanto riguarda l'immigrazione. La stessa sorte potrebbe toccare a qualsiasi iniziativa volta a bloccare i negoziati di adesione con la Turchia.

Mariya NEDELICHEVA (PPE - BU) ha sottolineato l'importanza di stare in guardia di fronte ai casi di iniziative dei cittadini finanziate da partiti politici.

Marek MIGALSKI (ECR - PL):

- si è rallegrato del successo del Parlamento nel rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche;
- si è dichiarato favorevole alla fissazione a 18 invece che a 16 anni del limite di età per la partecipazione;
- ha deplorato il fatto che la Commissione deciderà in via definitiva sull'ammissibilità e che i pareri delle persone comuni saranno ancora una volta subordinati ai pareri dei funzionari pubblici, per quanto dotati delle migliori intenzioni; e
- ha sostenuto che la soglia di partecipazione alle iniziative dei cittadini era stata fissata a un livello troppo basso.

Bairbre DE BRÚN (GUE/NGL - UK) ha chiesto che tutti i residenti europei possano partecipare e non restare soltanto i cittadini europei.

Daniel VAN DER STOEP (NI - NL) ha chiesto in quale misura la Commissione prenderebbe sul serio un'iniziativa volta a bloccare l'adesione della Turchia all'Unione europea.

Anna Maria CORAZZA BILDT (EPP - SE):

- ha deplorato il fatto che sarà consentito il finanziamento da parte dei partiti politici e che i politici saranno in grado di avviare il processo;

- ha espresso il timore che estremisti e populisti sfruttino e assumano persino il controllo del processo; e
- ha invitato gli Stati membri a verificare i criteri di ammissibilità con attenzione e rigore.

Tadeusz CYMAŃSKI (ECR - PL) ha dichiarato che la soglia di 1.000.000 è troppo bassa e dà adito ad abusi da parte di estremisti e lobbisti. Potrebbe risultare una delegittimazione delle stesse iniziative agli occhi dei cittadini.

Diane DODDS (NI - UK):

- ha deplorato il fatto che la Commissione abbia un ruolo considerevole nel processo; e
- ha espresso perplessità sul fatto che per tutti - eccettuate le grandi organizzazioni lobbistiche già operanti su base paneuropea - sarà difficile soddisfare i criteri di ammissibilità.

Paulo RANGEL (PPE - PT) ha detto di prevedere che il criterio di un quarto degli Stati membri rafforzerà la solidarietà paneuropea.

Roberto GUALTIERI (S&D - IT) si è rallegrato del fatto che i gruppi politici europei potranno avviare iniziative dei cittadini.

Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE – ES) ha espresso l'auspicio che le autorità regionali possano ricorrere alle iniziative dei cittadini per ottenere un maggior peso a livello europeo.

Il Commissario ŠEFČOVIČ ha ancora una volta preso la parola e messo in risalto l'importanza di rispettare il diritto di iniziativa della Commissione nella legislazione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 15 dicembre 2010, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta lo stesso emendamento adottato. La risoluzione legislativa riporta invece la posizione in prima lettura del Parlamento, la quale corrisponde al testo della proposta della Commissione modificato dall'emendamento.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato alla presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 14 gennaio 2011, per preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Iniziativa dei cittadini *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0119),
 - visto l'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 24, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0089/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 giugno 2010²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le petizioni, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0350/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. Prende atto della dichiarazione della Presidenza del Consiglio e delle dichiarazioni della Commissione allegari alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 57.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

dopo aver consultato il garante europeo della protezione dei dati³,

deliberando secondo la normale procedura legislativa⁴,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ancor più il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione *mediante l'iniziativa dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente* alla Commissione *sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta* di un atto legislativo dell'Unione, *ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 TFUE.*

(2) *Le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'Unione più accessibile. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.*

(3) Tali procedure e condizioni devono inoltre assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono.

¹ Parere del 14 luglio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU L 267 dell'1.10.10, pag. 57.

³ GU L 323 dell'1.10.10, pag. 1.

⁴ Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010.

- (4) *È opportuno che la Commissione fornisca ai cittadini, su richiesta, informazioni e consigli informali sulle iniziative dei cittadini, in particolare per quanto riguarda i criteri di registrazione.*
- (5) È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini. Per garantire che un'iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, è opportuno stabilire questo numero a **un quarto** degli Stati membri, **garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento.**
- (6) Ai medesimi fini è anche opportuno stabilire il numero minimo di cittadini firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Per assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, tali numeri minimi devono essere in proporzione decrescente ■. Ai fini della chiarezza, si dovrebbero stabilire **tale** numero per ciascuno Stato membro in un allegato del presente regolamento. **Il numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. La Commissione dovrebbe avere facoltà di modificare tale allegato per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.**
- (7) È opportuno fissare un'età minima per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale età minima dovrebbe corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.
- (8) *Perché un'iniziativa dei cittadini possa avere buon esito si rende necessaria una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un comitato dei cittadini composto di persone fisiche (organizzatori) provenienti da almeno sette Stati membri diversi, onde incoraggiare l'emergere di questioni di dimensione europea e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il comitato dei cittadini dovrebbe designare rappresentanti con funzioni di collegamento tra il comitato dei cittadini e le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.*
- (9) *Le entità, segnatamente le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, devono essere in grado di promuovere un'iniziativa dei cittadini, purché lo facciano in piena trasparenza.*
- (10) Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d'iniziativa dei cittadini **e per evitare la raccolta di firme per una proposta di iniziativa dei cittadini che non soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento**, dovrebbe essere obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini. **Tutte le** proposte di iniziativa dei cittadini **che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere registrate dalla** Commissione ■. Nelle questioni relative alla registrazione, la Commissione dovrebbe attenersi ai principi della buona amministrazione.
- (11) *Una volta che una proposta di iniziativa dei cittadini è registrata come un'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori possono raccogliere le* dichiarazioni di sostegno dei cittadini.

- (12) *È opportuno che nell'allegato al presente regolamento figuri il modulo di dichiarazione di sostegno in cui si specificano i dati richiesti per la verifica a cura degli Stati membri. La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare tale allegato ai sensi dell'articolo 290 TFUE, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.*
- (13) *Nel rispetto del principio secondo cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalità per le quali sono raccolti, la comunicazione di dati personali, ivi incluso, ove applicabile, un numero di identificazione personale oppure il numero di un documento d'identità personale, da parte dei firmatari di un proposta d'iniziativa dei cittadini è richiesta nella misura in cui ciò può essere necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.*
- (14) *Per fare buon uso della tecnologia moderna quale strumento di democrazia partecipativa, è opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte per via elettronica ma anche su carta. Nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, ■ la sicurezza **nella raccolta e** nell'archiviazione dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere alla Commissione di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.*
- (15) *È opportuno che gli Stati membri accertino la rispondenza di sistemi di raccolta elettronica alle norme del presente regolamento **prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno.***
- (16) *La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per soddisfare le disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica.*
- (17) *È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché le proposte d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta di dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non deve essere superiore a dodici mesi con decorrenza dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini*
-
- (18) *È opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno di cittadini ■, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda di certificazione questi devono effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli, **eventualmente mediante campionamento casuale**, e rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute.*
- (19) *Prima di presentare alla Commissione un'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori dovrebbero assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti condizioni stabilite nel presente regolamento.*

- (20) ■ La Commissione dovrebbe esaminare l'iniziativa dei cittadini e presentare le proprie conclusioni *giuridiche e politiche separatamente. Entro un termine di tre mesi, dovrebbe inoltre illustrare* le azioni che intende intraprendere in risposta ad essa. *Al fine di dimostrare che un'iniziativa dei cittadini sostenuta da almeno un milione di cittadini dell'Unione e il seguito eventualmente datole sono esaminati con attenzione, la Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire e, parimenti, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione. Qualora alla Commissione sia pervenuta un'iniziativa dei cittadini sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, gli organizzatori dovrebbero poter presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica organizzata a livello dell'Unione.*
- (21) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹. A questo riguardo, *per ragioni di certezza del diritto*, è opportuno chiarire che *gli organizzatori* di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti degli Stati membri sono i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE e si deve precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati, gli organizzatori devono prendere tutti i provvedimenti adeguati per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle operazioni di trattamento e l'informazione delle persone interessate, che gli organizzatori dovranno mettere al corrente del loro diritto di accedere ai propri dati personali e di apportarvi eventuali rettifiche o cancellazioni.
- (22) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni del capo III sui ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni della direttiva 95/46/CE. ■ Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dovrebbero rispondere *degli eventuali danni da essi arrecati, in conformità del diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento* ■ .
- (23) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica integralmente il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati².
- (24) *In vista di una futura necessità di apportare adeguamenti*, si dovrebbe conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento. *È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.*

¹ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(25) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e condizioni relative a un'iniziativa dei cittadini, quale prevista all'articolo 11 TUE e all'articolo 24 TFUE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "iniziativa dei cittadini", un'iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno *un quarto* degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;
2. "firmatari", i cittadini dell'Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione di sostegno per tale iniziativa;
3. "*organizzatori, le persone fisiche che formano un comitato dei cittadini*" responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

Articolo 3

Disposizioni riguardanti *gli organizzatori* ed i firmatari

1. *Gli organizzatori devono* essere *cittadini* dell'Unione e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.
2. *Gli organizzatori istituiscono un comitato dei cittadini composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri.*

Gli organizzatori designano un rappresentante e un supplente ("le persone di contatto"), che svolgono funzioni di collegamento tra il comitato dei cittadini e le istituzioni dell'Unione

¹ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

europea durante l'intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini.

Se gli organizzatori sono deputati al Parlamento europeo, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per formare un comitato dei cittadini.

Ai fini della registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 4, la Commissione esamina solo le informazioni concernenti i sette membri del comitato dei cittadini necessarie per soddisfare le suddette disposizioni.

3. La Commissione può chiedere agli organizzatori di fornire la prova del rispetto delle suddette disposizioni.

4. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 4

Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, **gli organizzatori sono tenuti a chiederne** la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto e gli obiettivi **■** di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni sono introdotte in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il "registro").

Gli organizzatori forniscono, per il registro e, se del caso, sul loro sito web, informazioni regolarmente aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa dei cittadini.

Dopo la conferma della registrazione a norma del paragrafo 2, gli organizzatori possono inserire nel registro la proposta d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione. La traduzione della proposta d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione è di responsabilità degli organizzatori.

La Commissione istituisce un punto di contatto per la fornitura di informazioni e di assistenza.

■

2. **Entro due mesi dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'allegato II, la Commissione registra una proposta d'iniziativa dei cittadini attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma agli organizzatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

a) **il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;**

- b) *la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;*
 - c) *la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria;*
 - d) *la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali enunciati all'articolo 2 TUE.*
3. *La Commissione rifiuta la registrazione se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.*

Qualora rifiuti di registrare una proposta d'iniziativa dei cittadini, la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.



4. Una volta registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. *Fatti salvi i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, le persone interessate possono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro elettronico alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.*

5. *Gli organizzatori possono ritirare una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata in qualsiasi momento prima della presentazione delle dichiarazioni di sostegno a norma dell'articolo 8. Se una proposta d'iniziativa è ritirata, un'indicazione in tal senso è inserita nel registro.*

Articolo 5

Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1. *Gli organizzatori sono responsabili* della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4.

A tale scopo possono essere utilizzati soltanto moduli di dichiarazione di sostegno *che sono conformi ai modelli figuranti* nell'allegato III *e sono redatti in una delle versioni linguistiche incluse nel registro per la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione.* Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, *gli organizzatori compilano* i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

2. *Gli organizzatori possono* raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l'articolo 6.

Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettronico mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche¹, sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di sostegno su carta.

3. I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro *dagli organizzatori. Essi indicano solo i dati personali richiesti per la verifica a cura degli Stati membri, di cui all'allegato III.*

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini.

4. *Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui all'allegato III. In considerazione di queste informazioni la Commissione può adottare mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 17 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 18 e 19, modifiche dell'allegato III.*

5. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Alla fine di tale periodo, il registro indica che il termine è scaduto e, se del caso, che non è stato raccolto il numero necessario di dichiarazioni di supporto.

Articolo 6

Sistemi di raccolta per via elettronica

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

Il sistema di raccolta per via elettronica è certificato ai sensi del paragrafo 3 nello Stato membro in cui saranno archiviati i dati raccolti tramite il sistema stesso. Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in vari o in tutti gli Stati membri gli organizzatori possono servirsi di un unico sistema di raccolta per via elettronica.

I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica.

2. **■** Gli *organizzatori* si *accertano* che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato *per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari* rispetti le prescrizioni del paragrafo 4.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari, gli organizzatori chiedono all'autorità competente dello Stato membro *interessato* di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica *utilizzato a tale scopo* rispetta tali prescrizioni.

Gli organizzatori possono iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno mediante il sistema per via elettronica solo dopo aver ottenuto la certificazione di cui al paragrafo 3. Gli organizzatori pubblicano copia della certificazione in parola nel sito web utilizzato per il sistema di raccolta.

¹ *GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.*

*Entro ...**, la Commissione sviluppa e successivamente mantiene un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica. Il software è messo a disposizione gratuitamente.

3. Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente alle prescrizioni del paragrafo 4, entro un mese l'autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell'allegato IV. ■

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. I sistemi di raccolta per via elettronica presentano dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:

a) soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;

■

b) i dati immessi per via elettronica siano **raccolti e** conservati in modo da impedire, tra l'altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;

c) il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno ■ secondo un modulo conforme **ai modelli figuranti** nell'allegato III, così da consentirne il controllo da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

5. Entro ...**, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 7

Numero minimo di firmatari per Stato membro

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno **un quarto** degli Stati membri.

2. In **almeno un quarto** degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata almeno dal numero minimo di cittadini indicato nell'allegato I **al momento della registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini. Il numero minimo è pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750.**

3. **La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 18 e 19, opportuni adeguamenti dell'allegato I per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.**

* Nove **mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

** Nove **mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro *responsabile della verifica della loro* dichiarazione di sostegno *a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.*

Articolo 8

Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri

1. Dopo aver raccolto a norma degli articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari, *gli organizzatori presentano* alle autorità competenti di cui all'articolo 15, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, *gli organizzatori si servono* del modulo figurante nell'allegato VI *e separano le dichiarazioni di sostegno su carta, quelle firmate per via elettronica mediante firma elettronica avanzata e quelle raccolte tramite il sistema di raccolta per via elettronica.*

Gli organizzatori presentano le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro *competente nel modo seguente:*

- a) *allo Stato membro in cui il firmatario risiede o di cui è cittadino, secondo quanto precisato all'allegato III, parte C, punto 1, oppure*
- b) *allo Stato membro che ha rilasciato il numero di identità personale o il documento d'identità personale indicato nella dichiarazione di sostegno, secondo quanto precisato nell'allegato III, parte C, punto 2.*

2. Entro un periodo non superiore a tre mesi *dal ricevimento della richiesta*, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro trasmesse, *conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso. Su questa base* rilasciano *agli organizzatori* un certificato basato sul modello figurante nell'allegato VII, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per il loro Stato membro.

Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno non è richiesta l'autenticazione della firma.

3. Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

Articolo 9

Presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, *gli organizzatori possono* presentare alla Commissione l'iniziativa dei cittadini, *corredandola di informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine. Tali informazioni sono pubblicate sul registro.*

L'importo del sostegno e dei finanziamenti ricevuti da qualsiasi fonte al di là del quale diventa obbligatorio fornire informazioni è identico a quello previsto nel regolamento (CE) n.

2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo¹.

Ai fini del presente articolo, **gli organizzatori** si **servono** del modulo figurante nell'allegato VIII e trasmette tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui al primo comma.

■

Articolo 10

Procedura di esame dell'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione

1. Quando la Commissione riceve un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 9, essa:
 - a) pubblica senza indugio l'iniziativa dei cittadini sul suo sito web;
 - b) riceve gli organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall'iniziativa dei cittadini;**
 - c) ■ entro **tre mesi**, espone in una comunicazione le sue conclusioni **giuridiche e politiche** riguardo all'iniziativa, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire **o meno** in tal senso.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), è notificata **agli organizzatori** , al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

Articolo 11

Audizione pubblica

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, lettere a) e b) ed entro il termine di cui all'articolo 10, lettera c), gli organizzatori hanno l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica. La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono che l'audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo, se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell'Unione che intendono partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato.

Articolo 12

Protezione dei dati personali

1. Nel trattare i dati personali ai fini del presente regolamento, **gli organizzatori** di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento.
2. Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dati personali, **gli organizzatori** di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell'articolo 15, paragrafo 2

¹ **GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.**

sono **considerati** come i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

3. Gli organizzatori assicurano che i dati personali raccolti per un'iniziativa dei cittadini non siano usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato all'iniziativa stessa e distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per l'iniziativa in questione e le eventuali loro copie al più tardi entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 oppure diciotto mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

4. L'autorità competente usa i dati personali ricevuti per una determinata iniziativa dei cittadini al solo scopo di verificare le dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi entro un mese dopo aver rilasciato il certificato di cui all'articolo suddetto.

5. Le dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa dei cittadini e le loro copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a una proposta d'iniziativa dei cittadini. Gli organizzatori e l'autorità competente distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi una settimana dopo l'adozione di una decisione definitiva a conclusione di tali procedimenti.

6. Gli organizzatori applicano misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

Articolo 13

Responsabilità

■ Gli organizzatori ■ rispondono degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione delle iniziative dei cittadini, in conformità del diritto nazionale applicabile.

Articolo 14

Sanzioni

1. Gli Stati membri assicurano che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazione del presente regolamento, e in particolare in caso di:

- a) false dichiarazioni rese dagli organizzatori**
- b) utilizzo fraudolento dei dati.**

2. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Autorità competenti negli Stati membri

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, ogni Stato membro designa un'autorità competente responsabile di coordinare l'operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio dei certificati ivi previsti.
3. Entro ...*, gli Stati membri indicano alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti.
4. La Commissione compila l'elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.

Articolo 16

Modificazione degli allegati

La Commissione può adottare modifiche degli allegati del presente regolamento, ***entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento***, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 18 e 19.

Articolo 17

Esercizio della delega

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 16 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 18 e 19.

Articolo 18

Revoca della delega

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui all'articolo 16.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati possano esser soggetti a revoca e gli eventuali motivi della deroga.
3. La decisione di revoca mette fine alla delega dei poteri in essa precisati e prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi precisata, senza incidere sulla validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* Undici *mesi dopo la data di entrata in vigore* del presente regolamento.

Articolo 19

Obiezioni contro atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di *due mesi*.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 20

Comitato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato.

2. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del disposto del suo articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 21

Notifica delle misure nazionali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 22

Clausola di revisione

Entro ...*, e ***successivamente ogni tre anni***, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere ...**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

* ***Tre anni*** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

** ***Dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

ALLEGATO I

Numero minimo di firmatari per Stato membro

Austria	12750
Belgio	16500
Bulgaria	12750
Cipro	4500
Repubblica Ceca	16500
Danimarca	9750
Estonia	4500
Finlandia	9750
Francia	54000
Germania	74250
Grecia	16500
Ungheria	16500
Irlanda	9000
Italia	54000
Lettonia	6000
Lituania	9000
Lussemburgo	4500
Malta	3750
Paesi Bassi	18750
Polonia	37500
Portogallo	16500
Romania	24750
Slovacchia	9750
Slovenia	5250
Spagna	37500
Svezia	13500
Regno Unito	54000

ALLEGATO II

Informazioni necessarie per registrare un'iniziativa dei cittadini

Per registrare nel registro della Commissione una proposta d'iniziativa dei cittadini si devono fornire le seguenti informazioni:

1. Il titolo dell'iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute.
2. Il suo oggetto, in non oltre 200 battute.
3. La descrizione degli obiettivi della proposta nella quale si chiede alla Commissione di agire in sede legislativa, in non oltre 500 battute.
4. ***Le disposizioni del trattato che gli organizzatori ritengono pertinenti all'azione proposta.***
5. Nome e cognome, indirizzo postale, ***nazionalità e data di nascita dei sette membri del comitato dei cittadini, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi elettronici¹.***
6. Tutte le fonti di finanziamento e di sostegno dell'iniziativa proposta al momento della registrazione¹.

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un testo legislativo.

¹ Dichiarazione ***di riservatezza: Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura della proposta d'iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo il nome e cognome degli organizzatori, l'indirizzo di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico allo scadere del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.***

ALLEGATO III

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO - Parte A
(Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità /numero di un documento d'identità personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati.

PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo hanno la residenza permanente in:

IE	NL	UK
----	----	----

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

hanno la residenza permanente in o sono cittadini di:

SK	EE	FI
BE	DE	DK

hanno la residenza permanente in o sono cittadini di (i cittadini che vivono all'estero solo se hanno informato le rispettive autorità nazionali del loro luogo di residenza):

2. Numero di registrazione della Commissione: _____

3. Data di registrazione _____

4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione: _____

5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini: _____

6. Oggetto: _____

7. Obiettivi principali: _____

8. Nome degli organizzatori: _____

9. Nome e indirizzo di posta elettronica delle persone di contatto: _____

10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente): _____

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI:

“Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all’iniziativa dei cittadini in oggetto.”

NOME COMPLETO	COGNOME¹	RESIDENZA PERMANENTE (via, numero civico, codice postale, località, paese)²	DATA E LUOGO³ DI NASCITA	NAZIONALITÀ	DATA E FIRMA⁴

Dichiarazione di riservatezza: Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... riguardante l'iniziativa dei cittadini) e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. .../2011). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi diciotto mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

- ¹ Per i Paesi Bassi e la Slovacchia, si prega di indicare anche il nome alla nascita.
- ² Per la Finlandia, si prega di indicare solo lo Stato di residenza permanente.
- ³ Per il Regno Unito e la Finlandia, si prega di indicare solo la data di nascita.
- ⁴ Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO - Parte B
(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità /numero di un documento d'identità personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati.

PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono in possesso di un numero personale d'identità / un numero di un documento di identità personale di:

AT	BG	CY	CZ	FR	EL	HU	IT	LV	LT	LU	MT	PL	PT	RO	SI	ES	SE
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco

Cfr. la parte C per i numeri personali d'identità / i numeri dei documenti di identità personale da fornire.

2. Numero di registrazione e della Commissione: _____
3. Data di registrazione: _____
4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione: _____
5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini: _____
6. Oggetto: _____
7. Obiettivi principali: _____
8. Nome degli organizzatori: _____
9. Nome e indirizzo di posta elettronica delle persone di contatto: _____
10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente): _____

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI:

“Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.”

NOME COMPLETO	COGNOME ¹	RESIDENZA PERMANENTE <small>(via, numero civico, codice postale, località, paese)²</small>	DATA ³ E LUOGO ⁴ DI NASCITA	NAZIONALITÀ	NUMERO D'IDENTITÀ PERSONALE / TIPO DI NUMERO/DOCUMENTO D'IDENTITÀ ⁵	DATA E FIRMA ¹

- 1 Per la Bulgaria e la Grecia, si prega di indicare anche il nome del padre; per la Grecia e la Lettonia, si prega di indicare anche il nome alla nascita.
- 2 Per la Francia, la Spagna, l'Italia, l'Austria, la Polonia e la Romania, si prega di indicare l'indirizzo.
- 3 Per la Francia, la Grecia, l'Italia, la Lettonia, Malta, l'Austria, la Romania, il Portogallo, la Slovenia e la Svezia, si prega di indicare la data di nascita.
- 4 Per l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Austria, la Slovenia e la Svezia, si prega di indicare il luogo di nascita.
- 5 Per i documenti d'identità italiani, si prega di indicare anche l'autorità di rilascio.

Dichiarazione di riservatezza: Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., riguardante l'iniziativa dei cittadini) e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. .../2011). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

¹ Firma **non** obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica.

Parte C:

1. Elenco degli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità /numero di un documento d'identità personale (modulo di dichiarazione di sostegno - Parte A):

<i>Stato membro</i>	<i>Firmatari la cui dichiarazione di sostegno è presentata allo Stato membro interessato</i>
<i>Danimarca</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>residenti in Danimarca</i>- <i>cittadini danesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza</i>
<i>Irlanda</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>residenti in Irlanda</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>residenti nei Paesi Bassi</i>
<i>Finlandia</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>residenti in Finlandia</i>- <i>cittadini finlandesi residenti all'estero</i>
<i>Regno Unito</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>residenti nel Regno Unito</i>
<i>Slovacchia</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>residenti in Slovacchia</i>- <i>cittadini slovacchi residenti all'estero</i>
<i>Germania</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>residenti in Germania</i>- <i>cittadini tedeschi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza</i>
<i>Belgio</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>residenti in Belgio</i>- <i>cittadini belgi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza</i>
<i>Estonia</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>residenti in Estonia</i>- <i>cittadini estoni residenti all'estero</i>

2. *Elenco degli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità /numero di un documento d'identità personale, come precisato di seguito, nel modulo di dichiarazione di sostegno - Parte B :*

AUSTRIA

- *Reisepass (passaporto)*
- *Personalausweis (carta d'identità)*

BULGARIA

- *Единен граждански номер (numero civile unico)*

CIPRO

- *Δελτίο Ταυτότητας (carta d'identità per cittadini o residentit)*
- *Διαβατήριο (passaporto)*

REPUBBLICA CECA

- *Obcansky prukaz (carta d'identità nazionale)*
- *Cestovní pas (passaporto)*

FRANCIA

- *Passeport (passaporto)*
- *Carte nationale d'identité (carta d'identità nazionale)*
- *Titre de séjour (titolo di soggiorno)*
- *Permis de conduire (patente di guida)*
- *Altro:*
 - *Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire (carta d'identità parlamentare con fotografia rilasciata dal presidente di un'assemblea parlamentare);*
 - *Carte d'identité d'élú local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat (carta d'identità di un eletto dell'amministrazione locale con fotografia, rilasciata dal rappresentante del governo);*
 - *Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (carta di ex-combattente, di colore camoscio o tricolore);*
 - *Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (carta di invalido civile o militare, con fotografia);*

- *Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (carta d'identità di funzionario statale, con fotografia);*
- *Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (carta d'identità o carta di circolazione con fotografia, rilasciata dalle autorità militari);*
- *Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat (licenza di caccia con fotografia, rilasciata dal rappresentante del governo);*
- *Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (libretto di circolazione, rilasciato dal prefetto ai sensi della legge n. 69-3 del 3 gennaio 1969);*
- *Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale (attestato d'identità rilasciato in sostituzione del documento d'identità in caso di controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 138, nono comma (7°) del codice di procedura penale);*
- *Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (attestato di deposito della domanda di carta d'identità nazionale o di passaporto, rilasciato da meno di tre mesi da un Comune, con fotografia del richiedente autenticata con timbro del Comune).*

GRECIA

- *Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (carta d'identità)*
- *Διαβατήριο (passaporto)*
- *Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Εγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (certificato di residenza/certificato di residenza permanente)*

UNGHERIA

- *személyazonosító igazolvány (carta d'identità)*
- *útlevel (passaporto)*
- *személyi azonosító szám (személyi szám) – (numero di identificazione personale)*

ITALIA

- *Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio*
- *Carta di identità, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio*

LETTONIA

- *Personas kods (numero di identificazione personale)*

LITUANIA

- *Asmens kodas (numero di identificazione personale)*

LUSSEMBURGO

- *Numéro d'identification national (numero indicato sulla carta di identificazione della sicurezza sociale)*

MALTA

- *Identity card (carta d'identità)*

POLONIA

- *Numer ewidencyjny PESEL*

PORTOGALLO

- *Bilhete de identidade (carta d'identità)*
- *Passaporte (passaporto)*
- *Cartão de Cidadão (carta del cittadino)*

ROMANIA

- *carte de identitate (carta d'identità)*
- *pasaport (passaporto)*
- *certificat de inregistrare (certificato di registrazione)*
- *cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (carta di residenza permanente UE)*
- *Cod Numeric Personal (numero di identificazione personale)*

SLOVENIA

- *Osebna izkaznica (carta d'identità)*
- *Potni list (passaporto)*

SPAGNA

- *Documento Nacional de Identidad (carta d'identità)*
- *Pasaporte (passaporto)*

SVEZIA

- *Personnummer (numero di identificazione personale) sulla carta d'identità*
- *Personnummer (numero di identificazione personale) sul passaporto.*

ALLEGATO IV

Certificato di conferma della rispondenza di un sistema di raccolta per via elettronica alle prescrizioni del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., riguardante l'iniziativa dei cittadini⁺

.... (denominazione dell'autorità competente) di ... (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema di raccolta per via elettronica (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini *in oggetto* è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) n. .../2011⁺⁺.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

⁺ GU: inserire il numero e la data del presente regolamento.

⁺⁺ GU: inserire il numero del presente regolamento.

I

ALLEGATO V

Modulo di presentazione delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri

1. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico **delle persone di contatto**:

2. Titolo dell'iniziativa dei cittadini █ :

3. Numero di registrazione della Commissione █ :

4. Data di registrazione █ :

█

5. Numero di firmatari cittadini di [indicazione dello Stato membro] █ :

6. Allegati █ :

(accludere tutte le dichiarazioni di sostegno di firmatari che **devono essere verificate dallo Stato membro competente**).

Se pertinente, accludere il certificato o certificati attestanti la rispondenza del sistema di raccolta per via elettronica al regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., riguardante l'iniziativa dei cittadini⁺)

7. Data e firma **delle persone di contatto**:

█

⁺ GU: inserire il numero e la data del presente regolamento.

ALLEGATO VI

Certificato di conferma del numero di dichiarazioni di sostegno valide
raccolte per (indicare lo Stato membro)

.... (denominazione dell'autorità competente) di (indicare lo Stato membro), dopo aver
proceduto alle necessarie verifiche richieste *dall'articolo 8* del regolamento *(UE) n. .../2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., riguardante l'iniziativa dei cittadini**,
certifica che dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini registrata con il numero
.... sono valide a norma del disposto di tale regolamento ■ .

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

* GU: inserire il numero e la data del presente regolamento.

ALLEGATO VII

Modulo di presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini :
2. Numero di registrazione della Commissione :
3. Data di registrazione :
4. Numero di dichiarazioni di sostegno ammissibili ricevute : *(deve essere almeno 1 milione)*
5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri :

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU
Numero di firmatari	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>												
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	TOTALE		
Numero di firmatari	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>													

6. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico *delle persone di contatto*¹.
7. *Indicazione di tutte le fonti di finanziamento e di sostegno dell'iniziativa, compreso l'importo del sostegno finanziario al momento della presentazione*¹:
8. **Dichiariamo** che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.

Data e firma *delle persone di contatto*:

9. Allegati :

Accludere tutti i certificati

¹ Dichiarazione *di riservatezza: Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura della proposta d'iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo il nome e cognome degli organizzatori, l'indirizzo di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.*

Draft Statements

Draft Commission Statements

– I –

The Commission will provide accurate information on the citizens' initiative. In particular, it will draft and keep up-to-date a comprehensive and user-friendly guide on the citizens' initiative, in every official language of the Union, which will be accessible on the Commission's website dedicated to the citizens' initiative. Moreover, during the process of registering and processing proposals for citizens' initiatives, the Commission will provide support and guidance to the organisers, where needed. In addition, the Commission will, upon request, inform the organisers of current or intended legislative proposals on matters raised by the initiative.

– II –

After the registration of a proposed initiative in one official language, the organisers can request the Commission, at any time during the collection of statements of support, to include in the register translations of the proposed initiative in any other official languages. The translations will be the responsibility of the organisers; before accepting the inclusion of new language versions in the register, the Commission will check that there are no manifest and significant inconsistencies between the original text and the new linguistic versions of the title, the subject-matter and the objectives.

Draft Statement by the Belgian Presidency of the Council

The Presidency will endeavour to ensure that the measures needed for the application of the present regulation are in place as soon as possible and at the latest one year after its entry into force as foreseen in the regulation